

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - ROMA**

**Ricorso con domanda di adozione di misure cautelari ex art. 55 cpa**

della dott.ssa **Giuseppa Floriddia**, c.f. FLRGPP66R69C351W, rappresentata e difesa, per procura speciale rilasciata su fogli separati da intendersi in calce al presente atto rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 8, DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, dal prof. avv. Agatino Cariola, c.f. CRLGTN61S08C351Q, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Catania, via G. Carnazza n. 51, il quale indica fax 095.7464228 e domicilio digitale [agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it) per le necessarie comunicazioni,

**contro**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*;

**Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati *ope legis* presso gli Uffici della stessa in Roma nella via dei Portoghesi n.12;

**e nei confronti di**

**dott.ssa Provvidenza Marletta**, in qualità di vincitrice del concorso in oggetto inserita nella graduatoria relativa al distretto di Corte di Appello di Catania con riferimento al profilo indicato dal bando come "ECO";

**dott.ssa Laretta Emanuela Ferro**, in qualità di vincitrice del concorso in oggetto inserita nella graduatoria relativa al distretto di Corte di Appello di Catania con riferimento al profilo indicato dal bando come "ECO";

**dott.ssa Lidia Lucia Tuccio** in qualità di vincitrice del concorso in oggetto inserita nella graduatoria relativa al distretto di Corte di Appello di Catania con riferimento al profilo indicato dal bando come “GIUR”;

**per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ed emanazione di ogni altra misura idonea alla tutela degli interessi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio,**

- della comunicazione di avvenuta rettifica del 28 giugno 2022, prot. U- U- 040894/2022 del 28/06/2022, nella parte in cui è stato comunicato che *«a sequito del lavoro istruttorio svolto da FormezPA, validato dalla Commissione di esame, ... la nuova posizione in graduatoria della dott.ssa Giuseppa Floriddia è la numero 429 – bis con un punteggio di 26,175»* in luogo del punteggio correttamente spettante alla ricorrente, pari – quantomeno – a 28,175 o del maggiore punteggio eventualmente spettante all’esito dell’accoglimento del connesso ricorso n. 12981/2021 r.g. (doc. 1);

- del provvedimento Ministero Giustizia, D.G. del personale e della formazione prot. n. 0010529.id del 21 luglio 2022, nella parte in cui recepisce gli esiti errati della ricorrenza invece di attribuire il pieno punteggio spettante alla dott.ssa Floriddia (doc. 2);

- **dell’avviso e delle graduatorie dei vincitori ed idonei**, profili GIURI e ECO, presso il Distretto della Corte d’Appello di Catania, pubblicate in data 14 gennaio 2022 (docc. 3 e 4) per come successivamente rimodulate a seguito dei provvedimenti che hanno ottemperato ai pronunciamenti resi in sede cautelare di codesto on.le Tar e relative al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza - fascia economica F1, con profilo di addetto all’Ufficio del Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 06.08.2021), nella parte in cui alla ricorrente non è stato riconosciuto l’ulteriore punteggio di due punti ex art. 6, comma 2, lett. b), sub i), del bando di concorso e nella parte in cui, pertanto, la ricorrente risulta

collocata nella posizione deteriore nella predetta graduatoria dei vincitori (profilo GIURI ed ECO) in luogo della posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché laddove figurano collocati in posizione più favorevole, grazie al punteggio ulteriore di due punti ex art. 6, comma 2, lett. b), sub i), del bando di concorso, altri candidati possessori di laurea specialistica (LS), in aggiunta alla laurea triennale;

- **del bando di concorso pubblico** pubblicato sulla G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 06.08.2021 (doc. 5) per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza - fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio del Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, laddove, all'art. 6, comma 2, lett. b, sub i), vengono previsti n. 2 punti aggiuntivi per i candidati in possesso del *“diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”*, qualora interpretato nel senso di escludere tale punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto, tra cui: **a.** tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; **b.** il Bando pubblicato in GU n. 62 del 8 agosto 2021, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente nel senso di escludere l'attribuzione dei 2 punti previsti dal bando per i titoli di studio con valenza superiore alla laurea triennale; **c.** gli scorrimenti della graduatoria *medio tempore* disposti, sempre nell'eventuale parte di interesse nonché di ogni altro atto istruttorio, tra cui i verbali della Commissione di rettifica del punteggio precedentemente assegnato, sebbene, allo stato non conosciuti; **d.** l'eventuale diniego formatosi per silenzio sull'istanza prodotta dalla dottoressa Floridia in data 1 agosto 2022; nonché, sempre ove occorra, per la disapplicazione di eventuali contratti di lavoro stipulati nelle more del giudizio con i soggetti ingiustamente collocati in posizione superiore all'odierna ricorrente.

***Inoltre, per l'accertamento del diritto***

all'attribuzione dei 2 punti previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b, sub i), anche in favore della ricorrente, in possesso del diploma di Laurea in Scienze Politiche, vecchio ordinamento;

nonché per il riconoscimento del diritto alla proclamazione ed all'inserimento della ricorrente quale vincitrice nella graduatoria decentrata Graduatoria Vincitori ed idonei GIURI-ECO del Distretto della Corte d'Appello di Catania pubblicata in data 14/01/2022 e successivamente rettificata a seguito dei predetti atti;

***per la conseguente declaratoria di illegittimità***

dell'illegitima omissione dell'attribuzione dei 2 punti per il titolo di studio in Scienze Politiche, vecchio ordinamento;

***con conseguente condanna in forma specifica***

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare il punteggio richiesto con inserimento nella corretta graduatoria col punteggio spettante e tra i vincitori; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della p.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

**La vicenda in fatto**

1. I fatti presupposti all'odierna vicenda sono in parte già noti a codesto Decidente per esser stati scrutinati in relazione al giudizio iscritto innanzi a codesto on.le Tar al n. 12981/2021 r.g. e per esser stati oggetto di pronunce in sede cautelare (cfr. ordinanze Tar Lazio, I-bis, 5 luglio 2022, n. 9131 e 19 gennaio 2022, n. 312).

Epperò, ai fini della miglior comprensione dell'odierno nuovo giudizio, è opportuno ripercorrere lo svolgimento della vicenda in fatto, anche al fine di evidenziare i profili di diversità/novità del presente gravame rispetto a quelli già innanzi indicati.

2. La dott.ssa Floriddia è laureata in Scienze Politiche, (c.d. vecchio ordinamento) ed ha partecipato al concorso pubblico (G.U.R.I. 4° Serie Speciale

Concorsi ed Esami n.62 del 06.08.2021), indetto dalla Presidenza del Consiglio, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza – fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio del Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

Come previsto dall'art. 1 del bando, i posti messi a concorso sono stati distribuiti tra i vari Distretti di Corte d'Appello, tra cui il Distretto della Corte di Appello di Catania – Codice CT per trecentotrentuno unità (di cui quindici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

L'art. 2 del bando di concorso, tra i requisiti di accesso alla selezione ha fissato quello del possesso, tra gli altri, di uno dei seguenti titoli di studio: «*c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; nonche', nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1, in possesso di: laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L- 33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti...*».

In altre parole, requisito minimo per l'accesso risultava il possesso di una laurea triennale o superiore nell'ambito delle discipline giuridiche o economiche indicate nel predetto art. 2.

**3.** Il successivo art. 3 del bando, inoltre, ha stabilito che la selezione venisse effettuata per titoli e mediante l'espletamento di una prova scritta.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, l'art. 6 del bando ha sancito che «La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1,

**comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso.** I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: ... vii. 105, punti 1,80; ...

Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati;

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso) ...

... b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

**i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;** ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

... c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;».

4. Entro i termini previsti dal bando la ricorrente ha presentato la propria domanda (cfr. doc. ) ove ha espressamente dichiarato:

- di aver conseguito in data 29 maggio 2002 il «*Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente - Scienze politiche*», con votazione di 105 su 110 presso l'Università degli studi di Catania

- di aver conseguito «*Abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di esperto contabile*» (cfr. doc. ).

È da segnalare fin d'ora che la ricorrente, essendo in possesso della sola laurea, c.d. di vecchio ordinamento, a ciclo unico in Scienze Politiche, non ha

potuto dichiarare, secondo il modulo di domanda predisposto dalla stessa P.A., di essere in possesso di «*Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*»; ciò in quanto la laurea a ciclo unico seppure titolo equipollente a quelli indicati dall'art. 6 lett. b, del bando, non è tecnicamente un titolo che si consegue come prosieguo della triennale, ma per l'appunto conseguita secondo un percorso di studi a ciclo unico.

Un'eventuale differente dichiarazione sarebbe risultata comunque erronea ed imprecisa, fermo restando che, in sede di domanda, al di là dell'infelice formulazione del bando di concorso e del modulo di domanda, è stato espressamente dichiarato il titolo di laurea equipollente a quelli per i quali viene riconosciuto il punteggio ulteriore di 2 punti.

La prova concorsuale prevista dal Bando è stata espletata in data 25 novembre 2021

**5.** In data 3 dicembre 2021 l'amministrazione ha dato a ciascun candidato comunicazione degli esiti delle correzioni delle prove scritte mediante comunicazione in "area personale" sul Portale Step One 2019.

**5.1** È opportuno evidenziare fin d'ora che in tale occasione la ricorrente è venuta a conoscenza del solo fatto che alla sua prova concorsuale era stato attribuito il punteggio di 20,25, con conseguente indicazione della candidata come non idonea alla prosecuzione del concorso, senza alcuna ulteriore indicazione su altri punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione ai titoli dichiarati.

Ciò è incontestabile: in ogni caso si richiede – anche per non incorrere in eccezioni di inammissibilità – che le Amministrazioni resistenti depositino in giudizio apposita documentazione circa i dati al tempo comunicati alla ricorrente.

**5.2** Resasi conto di alcuni errori in cui era incorsa la Commissione in sede di correzione degli elaborati, la dott.ssa Floriddia, ancor prima della pubblicazione delle graduatorie di merito, è stata costretta a proporre gravame innanzi a codesto Tar al fine di ottenere, tra le altre cose – per come meglio esplicitate nel predetto

ricorso introduttivo, iscritto al n. 12981/2021 r.g., i cui rilievi si intendono tuzioristicamente in questa sede richiamati e trascritti – la ricorrezione del proprio elaborato ed il riconoscimento del diritto ad ottenere l'idoneità del proprio elaborato al superamento della soglia di minima individuata dal bando di concorso per l'inserimento in posizione utile in graduatoria.

**5.3** Nelle more della trattazione del predetto ricorso, in data 14 gennaio 2022, sono state approvate e pubblicate le graduatorie di merito e dei vincitori per ciascun distretto di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione dei primi 8.171 addetti all'Ufficio del Processo con avviso pubblicato sul pubblicato sito internet <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-reclutamento-tempo-determinato> (doc.)

**5.4** Ai fini dell'odierna vicenda è dirimente evidenziare fin d'ora che nella graduatoria relativa al distretto di Corte d'appello di Catania pubblicata in tale occasione dall'amministrazione resistente, l'odierna ricorrente non compariva neppure con l'attribuzione di giudizio di non idoneità, con la conseguenza che in nemmeno in tale occasione alla dottoressa Floriddia risultava possibile comprendere e/o conoscere in alcun modo il punteggio attribuitole in sede di valutazione dei titoli e, quindi, l'iter logico-argomentativo eventualmente seguito dalla commissione esaminatrice.

Anche su tale fatto si richiede che le Amministrazioni resistenti depositino in giudizio la documentazione sui contenuti della graduatoria in modo da apprezzare se la ricorrente fosse messa in grado di conoscere le ragioni della sua inidoneità e la possibilità quindi di gravare la mancata attribuzione del punteggio del quale ora si tratta.

**6.** È altresì noto a codesto Decidente che sono state necessarie diverse ordinanze rese in sede cautelare nel predetto giudizio numero 12981/2021 r.g. affinché l'Amministrazione resistente provvedesse a dare esecuzione alle misure cautelari approntate da codesto onorevole Tar al fine di evitare il danno grave irreparabile dedotto dalla ricorrente (cfr. Tar Lazio, Roma, ord. nn. n. 9131 e 312

del 2022).

7.1 Con nota PEC prot. n. U-040894/2022 del 28 giugno 2022 (doc.) è stato comunicato all'odierna ricorrente che *«conformemente a quanto statuito nelle pronunce dei Giudici amministrativi ed a seguito del lavoro istruttorio svolto da FormezPA, validato dalla Commissione di esame, ... la nuova posizione in graduatoria della dott.ssa Giuseppa Floriddia è la numero 429 - bis con un punteggio di 26,175»*.

**Solo a seguito di tale comunicazione, quindi, la dott.ssa Floriddia è venuta a conoscenza del punteggio complessivamente attribuito** – e, di conseguenza, la sua nuova collocazione in graduatoria – ma senza poter avere alcuna cognizione delle modalità con cui la Commissione è giunta all'attribuzione di tale punteggio.

7.2 In data 21 luglio 2022, con provvedimento D.G. Ministero della Giustizia prot. n. m\_dg.DOG.21/07/2022.D0010529.ID (doc.), la p.a. resistente ha disposto *«l'assunzione, a tempo determinato, per il periodo di 2 anni e 7 mesi, ...»* di quei soggetti che in un primo momento erano stati esclusi dalla graduatoria generale di merito (come la ricorrente), ovvero collocati in posizione non utile all'immediata assunzione ma che grazie alla rivalutazione delle prove ottenuta in forza dei pronunciamenti cautelari di codesto onorevole Tar, sono stati ricollocati in graduatoria.

Tali soggetti, tuttavia, sono stati destinati alle sedi rimaste vacanti dopo la prima assegnazione ed il, cosiddetto, “Primo scorrimento”, ma non sono stati inseriti - quantomeno con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente - nella posizione in graduatoria che avrebbe consentito loro di accedere in prima battuta alle sedi preferenziali indicate all'atto della presentazione della domanda.

Lo stesso giorno, la dott.ssa Floriddia ha ricevuto una comunicazione a mezzo elettronica ordinaria da parte dell'Ufficio del Personale del Ministero con la quale è stata richiesta l'indicazione di eventuali situazioni di invalidità personale o di figli minori (cfr doc.

).

**7.3** Successivamente, in data 26 luglio 2022, sempre a mezzo mail il Ministero resistente ha richiesto alla dottoressa Floriddia di effettuare, entro e non oltre le ore 12:00 del 2 agosto 2022 la scelta della sede di lavoro tra quelle disponibili in ambito nazionale, allegando un PDF con la graduatoria degli ultimi inserimenti effettuati, ma sempre senza alcuna indicazione dei titoli valutati e dei punteggi loro attribuiti.

Già in data 1 agosto 2022, quindi, la dottoressa Floriddia ha inviato a mezzo pec (cfr. doc. ) una richiesta all'amministrazione per tentare di ottenere in via di autotutela la corretta valutazione dei titoli anche alla luce dell'orientamento divenuto oramai costante secondo cui ai candidati in possesso di diploma di laurea cosiddetto di "vecchio ordinamento" debbono essere attribuiti gli ulteriori 2 punti previsti dal bando per i soggetti in possesso di diploma di laurea superiore a quello previsto per l'accesso al concorso (vale a dire per tutti quei titoli di studio superiori al corso di laurea triennale).

In pari data, senza rinuncia alcuna alla richiesta di rivalutazione già formulata, l'odierna ricorrente ha effettuato la scelta della sede tra quelle ancora disponibili al fine di evitare di essere esclusa in via definitiva dalla graduatoria.

**8.** Senza dare riscontro alla richiesta di rivalutazione in autotutela proposta dalla dottoressa Floriddia, in data 5 agosto 2022 l'amministrazione resistente ha comunicato che per il giorno 15 settembre 2022 era prevista l'immissione in servizio dell'odierna ricorrente presso la Corte di Cassazione di Roma, circostanza poi realizzatasi.

Epperò, è da segnalare fin d'ora che la corretta valutazione dell'elaborato prodotto nonché dei titoli presentati dall'odierna ricorrente, sarebbe stato quanto meno pari a 28,175 (26,175 + 2 laurea V.O); ciò le avrebbe consentito di essere collocata in posizione 12 Bis, profilo ECO (su un totale di 15 posti riservati) e quindi di poter accedere alla sede indicata come prima preferenza, vale a dire

quella relativa alla corte di appello di Catania, e di essere immessa in servizio già nel mese di marzo 2022.

Il mancato riscontro alla richiesta formulata in data 1 agosto 2022 e l'assenza di indicazioni circa i criteri di valutazione dei titoli in sede di rivalutazione della dott.ssa Floriddia costringono quest'ultima a proporre il presente ricorso affidato ai seguenti

### **motivi in diritto**

#### **a) sull'ammissibilità e sulla tempestività del presente gravame**

In via preliminare, ad evitare sterili deduzioni difensive ad opera delle controparti processuali, è opportuno ribadire quanto già indicato in sede di narrativa in fatto al fine di evidenziare che la ricorrente ha avuto contezza della complessiva valutazione ottenuta a seguito della (ri)valutazione della prova scritta e della prima valutazione dei titoli posseduti solo lo scorso 28 giugno 2022, a seguito della già menzionata comunicazione PEC prot. n. U-040894/2022 (doc.) ricevuta all'esito della complessiva valutazione della ricorrente ottenuta in seguito ai provvedimenti cautelari favorevoli di cui si è dato conto in punto di fatto.

Solo a seguito di tale comunicazione, infatti, la dottoressa Floriddia ha conosciuto per la prima volta il punteggio ottenuto in sede di correzione e la mancata assegnazione del punteggio per la laurea cd. vecchio ordinamento.

Infatti, come già rilevato, la ricorrente prima della ricorrenza effettuata in ottemperanza a Tar Lazio, n. 321/2022, ord., era stata classificata come soggetto «*non idoneo*» (cfr. comunicazione 3 dicembre 2021), sulla base dei soli risultati delle prove scritte, e come tale neppure inserita nella Graduatoria generale pubblicata in data 14 gennaio 2022.

Incidentalmente e sempre in via preliminare è da segnalare che nessuna delle graduatorie pubblicate in premessa e neppure lo specifico provvedimento di rettifica adottato in data 21 luglio 2022, prot. n. 0010529.ID – contrariamente a quanto avvenuto nelle graduatorie pubblicate il 14 gennaio in cui l'idoneo aveva cognizione del punteggio da prova concorsuale e del punteggio da valutazione di

titoli ulteriori, la cui somma esprimeva il posizionamento in graduatoria – hanno riportato in maniera dettagliata i punteggi ottenuti dai candidati che hanno ottenuto la ricorrezione.

Ne consegue che la dott.ssa Floriddia ha potuto avere contezza, seppure in maniera non dettagliata, della lesione subita a seguito della mancata assegnazione di n. 2 punti sul diploma di laurea, v.o., solo a seguito della comunicazione del 28 giugno 2022, oggi impugnata, insieme a tutti gli altri atti propedeutici e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti.

Per questa ragione il presente ricorso è ammissibile e ricevibile e va accolto giacché fondato in punto di fatto e di diritto per come appresso rilevato.

Si è già anticipata in fatto la richiesta istruttoria da valere ai sensi degli artt. 64 e 65 cpa perché codesto Decidente ordini alle Amministrazioni resistenti di depositare la documentazione sui contenuti degli atti pubblicati nel procedimento, ed almeno relazionare se la visione degli stessi consentiva alla ricorrente di conoscere la mancata attribuzione del punteggio per la laurea vecchio ordinamento e quindi gravarla in occasione della pubblicazione dei medesimi atti.

**b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale 9 luglio 2009; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e motivazione, violazione del principio di ragionevolezza, e del principio del *favor participationis*. Travisamento dei fatti. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per illogicità e sviamento della causa tipica.**

Come già rilevato in punto di fatto, in sede di ricorrezione l'Amministrazione resistente si è limitata ad attribuire i punteggi in precedenza non riconosciuti in relazione ad alcune domande (cfr. ricorso n. 12981/2021 r.g., al quale qui si deve rinviare), ma per quanto emerge dagli atti a conoscenza della ricorrente la p.a. non ha riconosciuto alla dott.ssa Floriddia il punteggio ulteriore di punti 2 previsti dalla lett. b, i), dell'art. 6 del bando di concorso, pur essendo

edotta che la stessa è in possesso di un titolo equipollente a quelli indicati nella domanda di partecipazione.

La mancata attribuzione del predetto punteggio risulta illegittima per molteplici ragioni per come ripetutamente affermato da codesto Tar.

#### **b.1 Sull'equipollenza del titolo di laurea della ricorrente rispetto a quelli indicati nell'art. 6 lett. b, punto i, del bando**

Come rilevato in sede di narrativa in fatto, con formulazione poco chiara il bando di concorso all'art. 6 lett. b, punto i, stabilisce prevede l'attribuzione di punti 2 per i possessori di «*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*».

La formulazione letterale della predetta disposizione del bando sembra non ricomprendere tra i titoli valutabili, in aggiunta a quello richiesto per la partecipazione al concorso, la laurea in Scienze Politiche che non costituisce il prosieguo della laurea triennale in giurisprudenza, ma un percorso di studi a ciclo unico differente, ancorché equipollente.

Com'è noto, il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 all'art. 1 sancisce l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento (quello previgente al DM 509/99), lauree specialistiche (che fanno riferimento all'ordinamento DM 509/99) e lauree magistrali (che fanno riferimento all'ordinamento DM 270/04).

La tabella allegata al predetto decreto interministeriale, che per espressa disposizione dello stesso ne costituisce parte integrante, prevede - per quanto concerne la Laurea in Scienze Politiche V.O. - la sua equiparazione con le Lauree specialistiche "57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", "LM-87 Servizio sociale e politiche sociali".

Lo stesso bando di concorso all'art. 2 tra i requisiti di ammissione chiarisce espressamente l'equipollenza tra la Laurea Magistrale in Scienze Politiche e le lauree specialistiche in materie socio-politiche conseguenti alla laurea triennale.

Nessun dubbio può, quindi, residuare in ordine alla equipollenza tra la

laurea in Scienze Politiche (V.O.), laurea magistrale in scienze dell'economia e la laurea specialistica Scienze programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, naturale proseguimento della laurea triennale di primo livello.

Ciò non di meno, l'Amministrazione resistente non ha riconosciuto alla ricorrente alcun punteggio aggiuntivo ai sensi dell'art. 6 lett. b, sub i), del Bando di concorso per la laurea in Scienze Politiche che, notoriamente costituisce titolo superiore alla laurea triennale ed è equipollente alla laurea specialistica in Scienze dell'economia.

Ciò configura un'evidente violazione delle norme caldate in premessa al presente motivo in diritto e configura una palese disparità di trattamento oltre che la violazione dei principi del *favor participationis*.

Invero, tale scelta risulta illogica e contraria ai principi che regolano le procedure di concorso, volte alla selezione dei soggetti più qualificati. Risulta irrazionale non riconoscere il punteggio ulteriore previsto dalla predetta lett. b, punto i), dell'art. 6 del bando per i concorrenti in possesso della laurea di c.d. vecchio ordinamento, indicata tra i requisiti di accesso, che è certamente un titolo di valenza superiore alla laurea triennale che costituisce il titolo minimo per partecipare alla selezione di che trattasi. Paradossalmente ed ingiustamente i candidati più preparati, in possesso di titoli "superiori", sono discriminati e svantaggiati, in netto contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento, oltre che con la *ratio* medesima delle disposizioni che esigono l'accesso al pubblico impiego ai soggetti più meritevoli e "titolati".

Secondo un'applicazione strettamente letterale ed illogica delle disposizioni del bando, si determinerebbe un ingiustificato vantaggio per i soggetti in possesso della laurea triennale e della conseguente specialistica, rispetto ai titolari di laurea di vecchio ordinamento o di laurea magistrale a ciclo unico, che è titolo assorbente il primo ed equipollente al secondo.

L'Amministrazione avrebbe dovuto interpretare ed applicare le disposizioni del bando in questione secondo canoni di ragionevolezza ed in modo

da evitare applicazioni discriminatorie e *contra legem*, anzi per come si è notato *contra Constitutionem*, atteso che l'accesso ai pubblici uffici ai più meritevoli è previsto dagli artt. 51 e 97 Cost. in stretto legame con gli artt. 3 e 34 Cost.

Sul punto codesto on.le TAR del Lazio ha già avuto di chiarire che «I bandi delle selezioni pubbliche devono essere interpretati alla luce di un generale canone di ragionevolezza e adeguatezza, privilegiando, tra le varie interpretazioni possibili, quella che evita esiti applicativi per contrarietà alla legge o per palese illogicità. Le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara; ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché i vizi del procedimento ermeneutico non conducano a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 07/06/2019, n.7395).

In maniera più specifica e riferita al caso di specie codesto TAR ha precisato che «nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate» (Cfr. Tar Lazio, Roma, Sezione III ter, n. 12613/2021).

Il principio risulta oramai granitico: codesto Tar ha avuto cura di ribadire costantemente che *«nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

*Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate»* (così, da ultimo, Tar Lazio, sez. IV, 15 luglio 2022, n. 10104, che ha ribadito l'orientamento già espresso da Tar Lazio, Sezione III ter, 7 dicembre 2021, n. 12613, confermata da Cons. Stato, IV, 17 maggio 2022, n. 3890, cfr. doc. 2).

Come detto, il principio giurisprudenziale innanzi richiamato risulta assolutamente consolidato a seguito delle numerose pronunce succedutesi al riguardo tra cui si ricordano Tar Lazio, IV, n. 10104/2022; Tar Lazio, IV, n. 9810/2022; Tar Lazio, IV, n. 9802; Tar Lazio, IV, n. 7988; Tar Lazio, IV, n. 6929; Tar Lazio, IV, n. 6512; Tar Lazio, IV, n. 6497; Tar Lazio, IV, n. 5059 e decine di altre ancora.

Pertanto, in sede di ricorrezione, in ossequio ai principi sopra esposti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente il punteggio ulteriore previsto dall'art. 6 lett. b, punto i), del bando, operando un'interpretazione delle predette disposizioni ragionevole e volta ad evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi concorrenti.

Al contrario, la mancata attribuzione del predetto punteggio risulta in violazione delle norme caldate nel presente motivo di ricorso, si dimostra illogica ed ingiusta, determina un'evidente disparità di trattamento

nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 6 del bando a danno della ricorrente.

In ragione di quanto fin qui rilevato e della costante giurisprudenza innanzi richiamata, si comprende l'illegittimità dei provvedimenti in questa sede gravati e la necessità che codesto onorevole Tar disponga i provvedimenti cautelari più opportuni a tutelare la posizione dell'odierna ricorrente anche nelle more della definizione del giudizio.

**b.2 Sulla illegittimità delle disposizioni dell'art. 6 lett. b, punto i, del bando, ove ritenute ostative al riconoscimento del punteggio ulteriore di 2 punti per i titolari di laurea c.d. di vecchio ordinamento**

Senza recesso da quanto sostenuto nel punto precedente ove dovesse ritenersi che la disposizione dell'art. 6 lett. b punto i, del bando di concorso non consenta un'interpretazione tale da consentire il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 2 punti per la ricorrente, titolare della laurea in Scienze Politiche, vecchio ordinamento, allora la stessa disposizione deve ritenersi illegittima perché in contrasto con le equipollenze stabilite dal citato decreto interministeriale 9 luglio 2009 e relativi allegati.

Invero, come accennato, il testo letterale del predetto 6 lett. b, punto i), del bando si porrebbe altresì in palese violazione dei criteri di ragionevolezza e *par condicio* tra concorrenti laddove si interpretasse ed applicasse nel senso di escludere un punteggio ulteriore nel caso di possesso di diploma di laurea (DL) o laurea magistrale (LM) allegati per la partecipazione al concorso. Ad essere violati sarebbero – per come anticipato – anche i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento della p.a., le regole sull'accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, ed in modo da assicurare preferenza ai migliori candidati.

Allora, i titoli ulteriori che il candidato possiede - per quanto detto e per quanto ripetutamente affermato da codesto Tar e dal Consiglio di Stato - non possono non rilevare ai fini dell'accesso alla procedura e non essere valutati come

punteggio aggiuntivo a differenza di quanto avviene per chi è in possesso della laurea triennale e della specialistica che sia il suo naturale prosieguo.

In tal modo verrebbero pretermessi illogicamente ed irragionevolmente lasciate fuori dalla valutazione le lauree del c.d. “vecchio ordinamento”.

Al riguardo, ad evitare sterili ridondanze, basti richiamare quanto affermato da Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021 cit. e dalle pronunce innanzi puntualmente elencate.

In ragione di ciò consegue che la clausola del bando in questione, così come applicata dall’Amministrazione resistente, risulterebbe indubbiamente illegittima e meritevole di caducazione con conseguente riconoscimento alla ricorrente del punteggio ulteriore di punti 2 di cui trattasi.

### **b.3 Sulla valutabilità del titolo della ricorrente per come dichiarato nel modulo di domanda**

Da ultimo è da evidenziare che, come accennato in narrativa in fatto, al momento della presentazione della propria domanda la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso della laurea in Scienze Politiche, vecchio ordinamento, quale requisito di accesso al concorso.

In forza di quanto *supra* rilevato, nessun dubbio può residuare in merito alla valutabilità del detto titolo ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso attesa la sua espressa dichiarazione in sede di domanda.

Del resto, il predetto art. 6 del bando stabilisce in maniera chiara che devono essere valutati i titoli dichiarati in sede di domanda e ciò a prescindere dalla eventuale erronea compilazione delle specifiche caselle.

La stessa Amministrazione, quindi, è stata resa edotta della circostanza che la ricorrente è in possesso del titolo di laurea in Scienze Politiche e dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, cui il predetto titolo di laurea o equipollente è requisito di accesso.

La dichiarazione del possesso del titolo di laurea è stata rappresentata in modo chiaro in modo che la stessa PA potesse verificarne la veridicità sia ai fini

del requisito di partecipazione e sia quale titolo per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi.

In ogni caso, anche ove si ammettesse un errore di compilazione del modulo di domanda – circostanza non accaduta nel caso di specie, per come comprovato dalla documentazione in atti – la stessa Amministrazione avrebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio onde valutare il predetto titolo oltre che requisito di ammissione anche come titolo aggiuntivo rispetto al titolo base per l'accesso al concorso.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *«il soccorso istruttorio va, dunque, attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (Cons. Stato Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975)... (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 1 luglio 2020, n. 4191)»*, così Cons. Stato, sez. II, 28 aprile 2021, n.3432.

Del pari è stato affermato che *«l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare»* (cfr. T.A.R. L'Aquila, I, 1 aprile 2021, n.172).

In conseguenza la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nel caso di

errore materiale può porre rimedio direttamente l'amministrazione, anche in assenza del c.d. soccorso istruttorio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 4 luglio 2018, n.1650).

Anche codesto on.le TAR ha avuto modo di affermare che «lo sbarramento dell'apposita casella relativa al possesso di titoli di preferenza non garantisce alcun interesse dell'Amministrazione, laddove nella domanda di partecipazione sia chiaramente ed espressamente indicato, come nel caso di specie, il titolo posseduto. Sanzionare l'omissione con il rifiuto di valutazione del titolo, pertanto, oltre ad essere contrario alla lettera della clausola del bando, è altresì irragionevole e sproporzionato» cfr. T.A.R. Roma. I, 27 gennaio 2020, n.1072).

Ad applicare i sopra richiamati principi alla presente fattispecie, consegue che la dott.ssa Floriddia ha comunque dichiarato in maniera chiara ed inequivoca di possedere il titolo di laurea in Scienze politiche nella parte relativa ai titoli per l'accesso al concorso, in modo tale da consentire all'Amministrazione di riconoscere il possibile errore materiale dipeso da una formulazione della clausola del bando infelice e palesemente discriminatoria.

Del resto l'Amministrazione resistente ha comunque l'obbligo di verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede di domanda e quanto effettivamente allegato alla stessa.

Ed infatti, l'Amministrazione, come previsto dallo stesso bando, era comunque onerata a verificare l'effettivo possesso della laurea magistrale indicato quale titolo di accesso al concorso.

Sicché una volta verificato il titolo di laurea, quantomeno ai fini dell'ammissione al concorso e dell'attribuzione del punteggio ulteriore per l'abilitazione alla professione forense, l'Amministrazione era perfettamente in grado di percepire e valutare adeguatamente il titolo dichiarato senza alcun ulteriore impulso da parte dell'istante.

Come detto sopra, in ogni caso, nel caso di incertezza o di dubbio, in ossequio al principio del *favor participationis*, della buona fede nell'espletamento

della propria attività e del principio del soccorso istruttorio, l'Amministrazione resistente aveva l'obbligo di richiedere alla ricorrente gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione dei titoli dichiarati in sede di domanda ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso.

La procedura di selezione, infatti, non deve essere concepita come una corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti ai concorrenti dall'amministrazione, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, delle prove e dei titoli di merito.

Appare evidente come nel caso di specie ricorressero tutti i presupposti richiesti in sede normativa e giurisprudenziale ai fini dell'attivazione del dovere di soccorso istruttorio a carico delle Amministrazione resistente; e ciò in quanto in allegato alla domanda, entro i termini previsti dal bando, è stato effettivamente dichiarato il possesso della laurea di vecchio ordinamento, pur nei limiti costituiti dalla domanda di partecipazione precompilata.

Di conseguenza, l'Amministrazione resistente doveva riconoscere il banale errore in cui era incorsa la ricorrente ed assegnargli ulteriori punti 2 per come previsto dall'art. 6 lett. b punto i, del bando, con conseguente attribuzione di un punteggio totale di punti 28,3 (26,3 + 2) nella graduatoria impugnata.

Donde l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente

### **Sulla domanda di tutela cautelare**

Dalle superiori notazioni emerge in modo evidente la sussistenza del *fumus boni iuris* a sostegno della domanda della ricorrente, così come è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che deriva alla stessa dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati.

L'Amministrazione resistente, infatti ha già immesso in servizio i soggetti dichiarati vincitori in graduatoria ed ha assegnato ad altri soggetti posti che effettivamente spettano all'odierna ricorrente qualora l'amministrazione provveda alla corretta attribuzione del punteggio di cui trattasi.

Ebbene tale circostanza cagiona alla ricorrente un danno ingiusto atteso che da quanto sopra esposto emerge chiaramente che la stessa per effetto della corretta attribuzione del punteggio spettantegli pari a punti 28,3 si troverebbe nella graduatoria dei vincitori di concorso alla posizione 95 anziché posizione 120 con conseguente immissione in ruolo poiché sono risultati vincitori i soggetti collocati in graduatoria con il punteggio di punti 28,225

A ciò va aggiunto che, nell'attesa dei tempi necessari alla definizione del giudizio di merito ed all'eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, quest'ultimo, per effetto del progressivo esaurimento della graduatoria, si troverebbe senz'altro scavalcato da altri concorrenti meno meritevoli.

Dunque, l'odierna ricorrente risulterebbe privata della possibilità di iniziare la propria carriera professionale ovvero rischia di iniziarla con notevole ritardo con l'irreparabile perdita dell'attività lavorativa e dell'anzianità di servizio spettantigli.

Peraltro, l'adozione di una misura cautelare volta alla correzione della graduatoria in questione risulta altresì strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico volto alla selezione, in vista delle imminenti assunzioni, dei candidati più qualificati, come l'odierna ricorrente; pertanto è anche nell'interesse della P.A. si chiede l'adozione di una misura cautelare al fine di assicurare la correzione della graduatoria in tempi rapidi e comunque prima delle prossime assunzioni derivanti dalla scorrimento della medesima.

Infine, giova ricordare che ai sensi dell'art. 55 c.p.a. i dedotti profili di periculum possono altresì apprezzarsi anche in relazione ad una trattazione anticipata del merito del giudizio e/o attraverso pronuncia in forma semplificata ex art. 60 cpa, che oneri l'amministrazione resistente all'attribuzione del punteggio pretermesso in danno della dottoressa Floriddia.

### **Istanza si autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami**

Il ricorso in esame coinvolge potenzialmente diversi soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva di concorso, in ragione di ciò, pur

avendo provveduto a notificare il gravame ad alcuni controinteressati, si avanza istanza affinché l'On. TAR, ove lo ritenga necessario, voglia disporre, ex art. 41, comma 4 c.p.a. che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità, anche, se ritenuto opportuno, sul sito web della pubblica amministrazione resistente.

\* \* \*

Per tutto quanto fin qui rilevato e per quanto ci si riserva di dedurre all'esito delle eventuali difese di parte ricorrente, si chiede:

a) in via preliminare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e l'adozione della misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

b) nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati ed in epigrafe indicati e per l'effetto:

- ritenere e dichiarare, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'attribuzione del punteggio di punti n. 2 previsto dal citato art. 6, lett. b, punto i, del bando, con conseguente attribuzione e rettifica del punteggio complessivo da attribuire alla dott.ssa Floriddia nelle graduatorie indicate in epigrafe;

- per l'effetto riconoscere il diritto alla proclamazione ed all'inserimento della ricorrente quale vincitrice nella graduatoria decentrata Graduatoria Vincitori ed idonei GIURI-ECO del Distretto della Corte d'Appello di Catania pubblicata in data 14/01/2022 e successivamente rettificata a seguito dei predetti con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare il punteggio richiesto con inserimento nella corretta graduatoria col punteggio spettante e tra i vincitori; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

*Si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo avendo ad oggetto*

*materia di pubblico impiego ed avendo riguardo alla capacità reddituale della ricorrente non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002.*

Catania, 27 settembre 2022

*avv. Agatino Cariola*